



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

FLP DIFESA

Coordinamento Nazionale



✉ piazza Dante, 12 - 00185 - ROMA - ☎ 06-77201726 ☎ 06-77201728 - @-mail: nazionale@flpdifesa.it - web: www.flpdifesa.it

NOTIZIARIO n. 33 del 09.03.2009

INIZIATO L'ESAME NELLA IV^a COMMISSIONE, MA IL MINISTRO NON CONVOCA LE OO.SS.

IN SENATO IL DDL PER "DIFESA SERVIZI SPA"

Con i Notiziari n. 137 del 29.10, n. 149 del 19.11 e n. 152 del 24.11.2008, vi abbiamo notiziato in merito ai due successivi tentativi portati avanti in sede parlamentare per la costituzione di "Difesa Servizi SpA", poi entrambi naufragati. Con il successivo Notiziario n. 167 del 19.12.2008, vi abbiamo invece informato sul fatto che il Consiglio dei Ministri del giorno prima aveva approvato un disegno di legge (DDL) proposto dal Ministro La Russa di concerto con il Ministro dell'Economia e il Ministro dello Sviluppo Economico, che recava due articoli: il primo, inerente la tutela dei segni distintivi delle Forze armate (denominazioni, stemmi ed emblemi) da contraffazioni od usi impropri; il secondo, che prevedeva invece la costituzione di "Difesa Servizi s.p.a.", società preposta all'attività negoziale dell'Amministrazione e a quanto non direttamente attinente all'attività operativa delle Forze armate.

Scorrendo la relazione illustrativa del DDL, si legge che "Difesa Servizi" sarà una "società per azioni a partecipazione pubblica, interamente posseduta dal Ministero della difesa e da esso indirizzata e controllata, cui è affidato il compito di affiancare le strutture ministeriali di spesa, con la missione di creare «valore aggiunto» e con una propria capacità di «fatturare» in nome e per conto della Difesa, di assicurare ad essa servizi diversamente non goduti e di porsi, in altri termini, al «servizio» della Difesa". La predetta SpA dovrebbe occuparsi di: "valorizzazione del patrimonio immobiliare; stipula e gestione dei contratti di sponsorizzazione; approvvigionamento nei settori non direttamente connessi all'attività operativa da individuare con decreto del Ministro della Difesa; concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative in Italia e all'estero. Per quanto poi attiene alla gestione e all'impiego del proprio personale, il comma 9 del DDL "chiarezza che il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva", mentre il comma 10 "prevede che la società possa impiegare personale civile e militare della Difesa assegnato in via temporanea, secondo le modalità previste dall'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di mobilità tra pubblico e privato".

La lettura dell' articolato alimenta alcuni dubbi e precisi interrogativi da parte nostra. Ci siamo chiesti: quali sono gli scopi veri dell'iniziativa governativa? C'è un nesso tra la creazione di "Difesa Servizi SpA" e le scelte per il riordino degli Stabilimenti militari su cui ancora tutto tace? Può essere ipotizzabile il transito di uno o più Stabilimenti alla SpA, e magari anche del personale ivi impiegato con contratti di lavoro di tipo privatistico? Si tratta di interrogativi ovvii e legittimi, in ragione dei quali in data 19 dicembre u.s., e dunque il giorno dopo l' approvazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri, abbiamo richiesto un incontro urgente al Ministro, che, bontà sua, non si è ancora degnato di convocarci.

E mentre il Ministro tace, il DDL nel frattempo è già approdato al Senato (A.S. n. 1373), e mercoledì 4 marzo u.s. ne è iniziato l'esame presso la Commissione Difesa in sede referente, esame avviato dalla illustrazione dei contenuti del provvedimento da parte del relatore sen. Paolo Amato (PDL).

In allegato, l'articolato del DDL in questione, l'intervento in Commissione del relatore Amato e un articolo comparso ieri su "Il Messaggero" che parla anche della costituenda "Difesa Servizi SpA".

Fraterni saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Giancarlo PITTELLI)



Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

N. 1373

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della difesa (LA RUSSA)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)

e con il Ministro dello sviluppo economico (SCAJOLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 2009

Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della società «Difesa Servizi Spa»

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Tutela dei segni distintivi
delle Forze armate)*

1. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

2. Il Ministero della difesa può, anche avvalendosi della società di cui all'articolo 2, consentire l'uso, anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al comma 1 mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, ovvero mediante altri atti giuridici previsti dalla legge, con soggetti pubblici o privati, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate.

3. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza, al fine di trarne profitto, le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 1 in violazione delle disposizioni del presente articolo, è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

6. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 1, nonché le modalità attuative della presente legge.

Art. 2.

(Difesa Servizi Spa)

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni introdotte o modificate dall'articolo 14-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuarsi con decreto del Ministro della difesa, nonché dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata: «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma.

2. Il capitale sociale della società di cui al comma 1 è stabilito in un milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa che esercita i diritti dell'azionista, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

3. La società di cui al comma 1, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa ed opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti dal medesimo Mini-

stero, ha ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-Amministrativo in favore dell'amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima anche espletando, per il comparto sicurezza e difesa, le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La società può altresì assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

4. La società di cui al comma 1, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

5. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 1. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a un comitato esecutivo o a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere tratti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.

6. Ai fini di cui al comma 3, lo statuto prevede:

a) la proprietà esclusiva del Ministero della difesa del capitale sociale e il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

7. Gli utili netti della società di cui al comma 1 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

8. La pubblicazione del decreto di cui al comma 5 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

9. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva.

10. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegarsi secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

11. All'onere derivante dal presente articolo, pari a un milione di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

RESOCONTO PARLAMENTARE

COMMISSIONE DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 4 MARZO 2009

53^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

CANTONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Crosetto.

Omissis

IN SEDE REFERENTE

(1373) Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze armate e costituzione della Società "Difesa Servizi Spa"

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore AMATO (*PdL*), rilevando innanzitutto che il disegno di legge appare fortemente innovativo tanto sul piano del diritto quanto su quello dell'economia, costituendo un modello per il legislatore (chiamato ad intervenire su di una materia sino ad ora non normata, se non per via giurisprudenziale) e per la pubblica amministrazione (chiamata a sperimentare una più produttiva gestione delle risorse).

Il provvedimento, quindi, rappresenta un importante passo avanti verso la necessaria ridefinizione di alcune funzioni del «sistema Difesa», in chiave di razionalizzazione della spesa e di programmazione degli interventi, in linea con l'obiettivo di possedere delle Forze armate in grado di affrontare la duplice sfida internazionale della crisi economica e della crisi della sicurezza.

Inoltre, vengono introdotti nuovi principi giuridici, nuove forme organizzative e nuovi strumenti operativi che puntano all'affermazione del criterio di trasparenza, sia nella programmazione e nella gestione delle risorse, sia nello svolgimento del rapporto committenza-committenti, sia, ancora, nella creazione di un valore aggiunto.

Procede, pertanto, alla disamina dell'articolato, rilevando che il disegno di legge all'esame della Commissione consta di due articoli, volti a valorizzare tanto il patrimonio immateriale, quanto quello materiale delle Forze armate.

In particolare, l'articolo 1 concerne la tutela della denominazione e dei segni distintivi delle Forze armate, considerandoli beni appartenenti al patrimonio storico, e culturale dell'istituzione militare e colmando un evidente vuoto legislativo che rischiava di compromettere ulteriormente l'immagine ed il patrimonio simbolico delle istituzioni della Difesa. Gli oggetti della tutela -da determinare e catalogare con successivo regolamento del ministero della Difesa- sono quindi indicati in denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Nel dettaglio, al comma 1 viene affermata l'esclusività dell'uso dei predetti simboli da parte delle istituzioni prima menzionate, mentre al successivo comma 2 sono specificate le modalità attraverso le quali il Ministero della difesa può consentirne l'utilizzo e l'uso temporaneo ad altri soggetti pubblici o privati mediante intese, concessioni, contratti stipulati ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti pubblici, sempre nel rispetto delle finalità e dell'immagine delle Forze armate. Tali atti potranno essere stipulati, direttamente e prevalentemente, dalla società "Difesa Servizi S.p.A." di cui al successivo articolo 2.

Di conseguenza, i commi 3 e 4 apprestano gli opportuni strumenti sanzionatori, tanto sul piano civile che su quello penale: sia attraverso il rinvio agli articoli 124, 125 e 126 del Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, sia prevedendo (salvo che il fatto

non costituisca più grave reato), la multa da 1.000 a 5.000 euro per chiunque fabbrichi, venda, esponga, adoperi industrialmente ovvero utilizzi al fine di trarne profitto le denominazioni, ed i segni distintivi delle Forze armate. Tale disciplina, secondo quanto statuito dal successivo comma 5, non trova tuttavia applicazione nei confronti dei collezionisti e degli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative. Al riguardo, l'oratore precisa altresì che la contraffazione dei predetti simboli costituisce un più grave reato da perseguirsi per le vie penali. Da ultimo, il comma 6 prevede l'emanazione di opportuni regolamenti (su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze), al fine di individuare i segni distintivi tutelati e di determinare le modalità di attuazione di quanto disposto.

L'oratore passa quindi ad illustrare l'articolo 2 del provvedimento che costituisce la società per azioni "Difesa servizi S.p.A.", e ne stabilisce la relativa disciplina, rilevando innanzitutto che tale società si configura come un soggetto privato, ma allo stesso tempo non distinto dall'Amministrazione della difesa in quanto ad essa strettamente legato sulla base di un rapporto interorganico. In particolare, attraverso questo sistema (definito con l'espressione *in house providing*), la Pubblica amministrazione non ricorre all'impresa privata per il reperimento delle risorse necessarie allo svolgimento dell'attività amministrativa, ma provvede da sé al perseguimento del bene o dell'interesse pubblico mediante attività interna ad essa stessa, senza previa gara. Si tratta pertanto non solo di una rivoluzione organizzativa ma anche culturale, attraverso un modo nuovo di operare che viene offerto alla pubblica amministrazione.

In particolare, prosegue il relatore, l'espressione *in house providing* è comparsa per la prima volta nel "Libro bianco" del 1998, nel quale la Commissione europea ha specificato il concetto degli appalti *in house* come quelli aggiudicati all'interno della pubblica amministrazione, ad esempio tra amministrazione centrale e locale o tra un'Amministrazione ed una società interamente controllata. La situazione che si viene a determinare legittima quindi l'affidamento diretto del servizio di un ente pubblico ad una persona giuridicamente distinta qualora l'ente eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano. Trattandosi di una deroga ai principi di concorrenza, la giurisprudenza ha interpretato in modo progressivamente più restrittivo il requisito del controllo analogo, stabilendo che esso è escluso ove ricorra la presenza, anche minoritaria, di un soggetto privato nella compagine sociale.

L'istituto riveste, pertanto, carattere eccezionale rispetto alla disciplina in materia di appalti, ed appare prevalentemente delineato in sede pretoria attraverso due note sentenze della Corte di giustizia CE (sentenze del 18 novembre 1999, causa C-107/98 "Teckal", e dell'11 maggio 2006, causa C-340/04 "Carbotermo"). Attraverso il primo dei dispositivi citati, l'organo giurisdizionale comunitario ha ammesso la deroga alla regola della gara in materia di appalti, prevedendo la possibilità di ricorrere all'affidamento *in house* alle condizioni prima enunciate. La seconda sentenza ha quindi precisato, in senso restrittivo, i requisiti in presenza dei quali il controllo analogo può essere ritenuto sussistente, tenuto conto del carattere di eccezionalità dell'istituto. Su queste premesse, la giurisprudenza nazionale è quindi intervenuta precisando che i requisiti richiesti dal giudice comunitario ricorrono quando il consiglio di amministrazione della società non disponga di rilevanti poteri gestionali, quando la società non acquista vocazione commerciale, quando le decisioni più importanti sono sottoposte al vaglio preventivo dell'ente pubblico, quando non è ammessa la cessione di azioni a terzi, e quando l'attività della stessa sia svolta prevalentemente, sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo, in favore dell'ente pubblico vigilante. Esaurite le necessarie premesse di carattere concettuale, il relatore procede all'illustrazione degli 11 commi di cui si compone l'articolo. In particolare, il comma 1 costituisce la società "Difesa Servizi S.p.A.", ed individua l'ambito particolare in cui essa è chiamata ad operare. Risultano infatti ad

essa affidate le attività correlate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, alla stipula ed alla gestione dei contratti di sponsorizzazione, all'attività negoziale volta all'acquisizione di beni, servizi e prestazioni funzionali alle esigenze dell'Amministrazione della Difesa non correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, (da individuare attraverso apposito decreto del Ministro della difesa), ed infine alla concessione in uso temporaneo ed a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della difesa, dei mezzi e dei materiali prodotti dall'industria nazionale ed acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, secondo quanto statuito dall'articolo 7 della legge n. 808 del 1985. Il comma 2 fissa, quindi, il capitale sociale in un milione di euro, stabilendo altresì che successivi aumenti dello stesso saranno determinati da apposito decreto del Ministro della difesa. La norma prevede, infine, l'intera partecipazione della società da parte del Dicastero, in ossequio ai principi formulati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.

Passando ad illustrare il comma 3, il relatore osserva che la società sarà posta sotto la vigilanza del ministero della Difesa ed opererà secondo gli indirizzi strategici ed i programmi da esso stabiliti. La disposizione chiarisce inoltre i compiti della società (prestazione di servizi, svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo all'Amministrazione della difesa, anche espletando le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006), e prevede inoltre la possibilità di assumere partecipazioni, detenere immobili ed esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Con riferimento, quindi, all'attività svolta in qualità di centro di committenza, osserva che il comma 4 precisa che questa dovrà essere svolta prendendo a riferimento i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni (CONSIP), di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge n. 488 del 1999, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

Relativamente al comma 5, l'oratore rileva che questo rinvia allo statuto della società per quanto attiene le modalità di funzionamento interno. La disposizione prevede altresì che lo statuto venga adottato tramite decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento. Sempre tramite decreto sarà poi prevista la nomina sia dei componenti del consiglio di amministrazione (del quale potranno far parte anche gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente), che dei membri del collegio sindacale. Riguardo al comma 6, illustra quindi i contenuti minimi che lo statuto della società dovrà possedere, ai fini del rispetto della giurisprudenza nazionale e comunitaria: proprietà esclusiva, da parte del Ministero della difesa, del capitale sociale (assieme al divieto imperativo di cedere le azioni o di costituire diritti a favore di terzi su di esse), nomina, da parte del Ministro, dell'intero consiglio di amministrazione della società, e suo assenso alla nomina dei dirigenti, elencazione delle modalità per l'esercizio del controllo analogo sulla società e per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di politica aziendale, obbligo dell'esercizio dell'attività societaria prevalentemente a favore del Ministero della difesa e divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

Con riferimento, quindi, al comma 7, rileva che esso disciplina le modalità di utilizzo degli utili, con un incisivo controllo dell'Amministrazione vigilante, sotto forma di autorizzazione. E' altresì previsto che la società non possa sciogliersi se non per legge. Il successivo comma 8, poi, stabilisce che la pubblicità nella Gazzetta ufficiale del decreto con il quale si approva lo statuto della società tiene luogo degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di costituzione delle società, mentre il comma 9 rinvia alle norme del diritto privato e della contrattazione collettiva per quanto attiene alla disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente.

Osserva da ultimo che il comma 10 prevede che la società possa impiegare personale civile e militare della Difesa assegnato, in via temporanea, secondo le modalità di cui all'articolo 23-bis del

decreto legislativo n. 165 del 2001, mentre il comma 11 disciplina, infine, la copertura finanziaria del provvedimento attraverso la corrispondente riduzione, per l'anno 2009, della dotazione del Fondo per interventi strutturali e di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni dalla legge n. 307, dello stesso anno. Esaurita la disamina dell'articolato, l'oratore prosegue formulando alcune brevi osservazioni in ordine al testo del provvedimento. In particolare, sarebbe a suo avviso opportuno chiarire nel dettaglio le «esigenze non direttamente correlate all'attività delle forze armate», per l'assolvimento delle quali la società svolge le proprie funzioni, nonché valutare in che rapporto la società stessa si porrà nei confronti di “Geniodife”, ossia con la direzione generale dei lavori e del demanio che sovrintende, fra i suoi molti compiti, alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle costruzioni edili ordinarie e speciali, al coordinamento con gli Stati maggiori di forza armata per tutti gli interventi infrastrutturali, alla vigilanza sulle attività esecutive connesse alla progettazione ed alla realizzazione delle opere, ed all'attività amministrativa riguardante l'affidamento degli appalti ed alla gestione dei relativi contratti.

Inoltre, con riferimento alla relazione introduttiva che precede il disegno di legge, rileva che da un lato la formula “criteri di economicità” appare sintetica, dato che l'accertamento in ordine ad essa richiede sempre un giudizio di valore sulla congruità delle condizioni di efficienza e produttività, mancando le quali l'economicità stessa non potrebbe sussistere, e che dall'altro l'espressione “attività correlate” potrebbe portare ad obiettive difficoltà nella qualificazione delle attività principali costituenti l'oggetto della società. Relativamente al citato requisito del controllo analogo, richiama quindi una sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (n. 1837 del 2006, che precisa che si tratterebbe di un vero e proprio controllo strutturale consistente in una vera e propria amministrazione indiretta della società partecipata mediante la nomina degli organi societari), alla luce della quale non appare opportuna la formulazione della relazione introduttiva laddove si specifica che i requisiti richiesti dal giudice comunitario ricorrono nel caso in cui il consiglio di amministrazione della società non disponga di rilevanti poteri gestionali: infatti, tale organo dovrebbe disporre della facoltà di adottare tutti gli atti necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale, e sotto questo aspetto si rende necessario definire un punto d'incontro tra il diritto societario e le indicazioni stabilite dal giudice comunitario.

Relativamente, infine, al terzo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, il relatore osserva che sarebbe opportuna una migliore definizione dell'oggetto sociale, specificando le attività principali e quelle complementari o strumentali alle prime. Inoltre, particolare attenzione si dovrebbe prestare alla possibilità, prevista dalla norma, che “Difesa Servizi S.p.A.” possa assumere delle partecipazioni: andrebbe infatti valutata la possibilità di sottoporre questa possibilità all'autorizzazione ministeriale, nonché di fissare limiti oggettivi al suo esercizio. Infine, con riferimento all'inciso dove si prevede che “La società di cui al comma 1 è posta sotto la vigilanza del Ministero della difesa”, l'oratore precisa che esso andrebbe interpretato alla luce di quanto recentemente affermato dal Consiglio di Stato, che ha precisato che l'opera del ministero non sin sostanzia in una mera vigilanza, bensì in un penetrante controllo gestionale ed economico della società partecipata.

Conclude esprimendo un sostanziale avviso favorevole in ordine al provvedimento in titolo, rimarcando la positiva opera compiuta dal Governo nell'introdurre elementi di innovazione formale e materiale nell'ordinamento legislativo e nell'organizzazione del Ministero della difesa.

Si apre, quindi, un breve dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore PEGORER (PD), preso atto della lunga ed esaustiva esposizione del relatore, nonché della particolare importanza del provvedimento all'esame della Commissione, osserva che sarebbe

quanto mai opportuno udire esperti di settore al fine di acquisire fondamentali elementi conoscitiva che potrebbero arricchire il successivo dibattito.

Alla proposta del senatore Pegorer si associano i senatori CAFORIO (*IdV*) e SCANU (*PD*), il quale, nell'esprimere il proprio apprezzamento per l'ampia ed approfondita esposizione del relatore, auspica che la Commissione possa pervenire all'approvazione di soluzioni condivise sia dalle forze politiche di maggioranza che da quelle facenti parte dell'opposizione.

Il presidente CANTONI, nel sottolineare l'importanza ed il carattere innovativo del provvedimento in titolo, osserva che la necessità di acquisire eventuali elementi conoscitivi attraverso delle specifiche audizioni, di per sé condivisibile, andrebbe tuttavia conciliata con quella di pervenire all'approvazione in Commissione in tempi congrui.

Il sottosegretario CROSETTO, nell'esprimere il proprio apprezzamento in ordine alle tematiche evocate dal relatore nella sua lunga esposizione, pone l'accento sulla positività del provvedimento all'esame della Commissione, che mira a dotare il Dicastero di uno strumento moderno ed improntato a criteri di oggettiva trasparenza al fine di soddisfare le proprie esigenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

Domenica 8 Marzo 2009

di Carlo Mercuri

Hotel a cinque “stellette” nelle caserme più belle

Il catalogo delle caserme presentato al Mipim di Cannes

Il ministro La Russa: in vendita o affitto mille immobili di pregio

ROMA - **Sullo schermo dietro le spalle del ministro La Russa scorrono immagini di opere d'arte:** l'Arsenale di Venezia, il Castello aragonese di Brindisi (quello del ponte levatoio), il Palazzo Brasini di Taranto; poi delle diapositive da mari del Sud: l'isola Palmaria di fronte a La Spezia, Punta Cugno ad Augusta dove ci sono i depositi della Marina, l'isola di Sant'Andrea a Venezia. E poi ancora palazzi, palazzine e palazzoni, che sono caserme ma che sembrano residenze patrizie, tutte nei centri storici delle principali città italiane.

Sono i “gioielli” della Difesa, un migliaio circa di opere censite in tutt'Italia (di cui 200 considerate di gran pregio), **considerate non più immediatamente funzionali alle nuove esigenze del nostro strumento militare e perciò dichiarate “dismissibili”.** **Il catalogo con tutte le bellezze artistiche italiane messe in vendita sarà presentato nei prossimi giorni al “Mipim” di Cannes**, la principale “fiera” immobiliare del mondo. Abbiamo detto bellezze “messe in vendita” ma non è proprio esatto. Infatti il ministro La Russa ha affermato, testuale, che «non andiamo lì per vendere ma per far conoscere le opportunità di investimento future su immobili di gran pregio». Pare che a Cannes ci sia già la fila di prenotazioni allo stand della Difesa italiana.

Perché non tutto si potrà comprare, è logico (come si potrebbe vendere l'Arsenale di Venezia?); ma molto si potrà affittare e molto altro ancora si potrà permutare. Come spiega il sottosegretario Guido Crosetto, l'uomo che rappresenterà ufficialmente l'Italia allo stand di Cannes, «**molti di questi beni verranno dismessi e ceduti a Comuni, Province e Regioni in cambio di infrastrutture sostitutive utili alla Difesa o di manutenzione su altri edifici militari; altri ancora, è il caso degli ex arsenali, potrebbero essere venduti o affittati all'industria privata, per una riconversione civile. E infine, ci saranno le strutture che potranno essere trasformate in alberghi.** Si tratta, in quest'ultimo caso, di residenze militari in zone di interesse turistico, che potrebbero passare a una gestione civile. Sono dunque cominciate le grandi manovre: **tra pochi giorni Comuni, Province, Regioni o altri Enti interessati potranno partecipare all'asta. Essi tratteranno direttamente con la “Difesa servizi Spa”, l'Agenzia che sta attendendo il sì del Parlamento per iniziare a funzionare** («Vogliamo far capire che ci stiamo dotando di strumenti più snelli», ha detto La Russa).

L'obiettivo delle dismissioni? Risponde La Russa: «Migliorare l'operatività e l'efficienza dei nostri militari. E per farlo ci sono due strade, entrambe da percorrere: **il riordino del settore e maggiori introiti.**». Se si pensa che uno dei punti più critici dell'Amministrazione

della Difesa è la carenza degli alloggi per i militari, è facile ritenere che molte delle trattative con gli Enti locali abbiano proprio questo come scopo principale: io ti do una caserma a te in pieno centro storico urbano per farne quello che vuoi e tu, in cambio, dai a me una soluzione abitativa per un certo numero di famiglie di militari. Un do-ut-des che potrebbe funzionare.

Quanto al riordino, La Russa procede spedito per accorpamenti e riduzioni. Ieri, dopo il Consiglio dei ministri, ha annunciato che «la cassa previdenze delle Forze armate era divisa in sei e l'abbiamo riordinata, costituendo una sola cassa e un solo consiglio d'amministrazione». Altri Enti "riordinati" dalla Difesa sono stati la Lega navale, l'Unione italiana Tiro a segno e l'Unione nazionale ufficiali in congedo.